



Accordo tra ACI Vallelunga e la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza" per la diffusione della Cultura sulla Sicurezza Stradale

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma, C.F. 80209930587, in persona del Preside pro tempore Prof. Fabrizio D'Ascenzo, (d'ora in poi denominata "Università");

E

ACI VALLELUNGA S.p.A., con sede legale in Campagnano di Roma, via Mola Maggiorana 4/6, P. IVA 00941291007, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00901670588, iscritta al REA di Roma al n. 14866, in persona del Direttore Generale Alfredo Scala (di seguito, "AV");

Che come sopra costituite, nel prosieguo, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- L'Università ha interesse alla diffusione e alla promozione della Cultura sulla sicurezza stradale con particolare riferimento ai giovani;
- AV gestisce il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga-Roma, di proprietà del Gruppo Finiper, strutture all'avanguardia che permettono la simulazione di ogni possibile situazione di pericolo e di emergenza che possa sorgere alla guida di un veicolo;
- AV, perfettamente in linea con i suoi compiti statutari, intende promuovere i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga (di seguito solo "Centro") attraverso l'organizzazione di corsi di guida sicura per privati, aziende, scuole primarie e secondarie ed in generale per tutti coloro che desiderino migliorare il proprio stile di guida, apprendere le tecniche di guida sicura ed approfondire la conoscenza dei dispositivi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli (di seguito "Progetto");
- AV, nell'ambito del menzionato Progetto, si avvarrà della collaborazione di vari Sponsor, operanti nel settore automobilistico e non, che possano contribuire al massimo sviluppo del Progetto stesso;
- Il presente accordo non comporta alcun onore economico per le parti.

Le Parti, ciascuna nell'ambito di propria competenza, intendono promuovere il Progetto attuando le attività indicate specificatamente all'art. 4.

Le Parti per raggiungere le finalità sopra citate, concordano di realizzare congiuntamente le attività promozionali disciplinate dal presente Accordo.

Tutto ciò premesso

Le Parti sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito "Accordo").

Articolo 2 – Oggetto -

Con il presente Accordo le Parti, al fine di promuovere il Progetto di cui in premesse, si impegnano a svolgere le attività promozionali e pubblicitarie indicate al successivo art. 4. Il presente Accordo non comporta alcun onore economico per le parti.

Articolo 3 - Referente -

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive dell'Accordo e di reportistica al proprio



interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

- Il Referente dell'Università è il Prof. Fabrizio D'Ascenzo E-mail fabrizio.dascenzo@uniroma1.it
- Il Referente ACI Vallelunga S.p.A è Gianluigi Zaccardo email zaccardo@vallelunga.it

Articolo 4 - Obblighi delle Parti

AV per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mettere a disposizione:

- Personale specializzato in attività di guida sicura per la realizzazione di una giornata formativa teorica per ogni anno di validità del presente accordo rivolta agli studenti;
- Un corso di guida sicura per 12 studenti/professori ed un eventuale evento di comunicazione da concordare tra le parti con il fine di lanciare l'iniziativa (esclusi servizi sicurezza e pulizia, catering, produzione audio video e tutto quanto dovesse rendersi necessario alla realizzazione dell'evento);
- Il Centro di Vallelunga per creare i contenuti didattici con il fine di girare dei video sulla sicurezza che andranno ad alimentare un piano editoriale dedicato alla sicurezza; (esclusi produzione audio video e tutto quanto dovesse rendersi necessario alla realizzazione);
- Educational di guida sicura presso il Centro di Vallelunga per organizzare incontri periodici e di aggiornamento professionale con manager di aziende che collaborano con l'Università godendo anche di dimostrazioni di guida e lanciare l'iniziativa "MOBILITY CLUB";
- contribuire sotto forma buoni sconto da gestire per programmi loyalty, campagne specifiche ecc.;
- i propri profili social per condividere le iniziative promosse dalla Facoltà di Economia;

L'Università per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a promuovere e pubblicizzare il Progetto attraverso:

- mettere a disposizione un gruppo di lavoro studenti/professori per promuovere i corsi di guida sicura sulla sicurezza stradale all'interno della Facoltà; mettendo a disposizione spazi ed aule della Facoltà;
- la proiezione dei video sui propri canali di comunicazione;
- proiezione delle pillole di guida realizzate nel Centro di Vallelunga;
- organizzare educational di guida sicura rivolta alle aziende partner della Facoltà;

Le modalità operative descritte nel presente contratto potranno essere modificate concordemente dalle Parti.

Per tutta la durata del presente Accordo, le Parti s'impegnano a mantenere la comunicazione relativa al riconoscimento delle agevolazioni sopra indicate sui rispettivi canali informativi nonché si riservano la possibilità di utilizzare ulteriori modalità promozionali ove concordate.

Articolo 5- Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni previo accordo scritto tra le Parti.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Le Parti si riservano la facoltà di rivedere singole parti del presente Accordo, anche prima della scadenza. Ogni modifica dovrà comunque essere formalizzata per iscritto e subordinata all'accettazione dell'altra Parte.

Articolo 6 -Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la Facoltà di Economia e AV si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica, previa autorizzazione scritta del Preside e del Direttore di AV. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la



concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di svolgimento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 7- Codice Etico

L'Università e AV dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico- comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 8- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti -

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, come anche di AV per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 9 - Foro competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Articolo 10 - Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva

Tutte le comunicazioni pubblicitarie/promozionali dell'iniziativa e come indicato nell'art. 4, prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo da AV dovranno essere preventivamente approvate dalle parti.

AV dichiara sin d'ora di tenere l'Università sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate da AV.

Articolo 11 - Patto di esclusiva

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

Articolo 12 - Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini del presente Accordo.

Articolo 13 - Protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016

Nell'esecuzione del presente contratto, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti la gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna parte potrà accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di finalità sue proprie.



Tali dati dovranno essere trattati in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “GDPR”) e a ogni altro requisito legale applicabile e ciascuna parte dovrà fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - Comunicazioni

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- Per AV: alla attenzione di Gianluigi Zaccardo 3351433668 E-mail: guidasicura.vallelunga@pec.it;
- Per L'università: presidenzaeconomia@uniroma1.it

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte in forma scritta di ogni variazione dei sopra indicati dati.

Articolo 15 - Registrazione e spese -

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma li,

Per la Facoltà di Economia
Il Preside
Prof. Fabrizio D'Ascenzo

Per ACI Vallelunga
Il Direttore Generale
Dott. Alfredo Sala